



COMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 16/2019 del 23/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DI AFFISSIONE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di Gennaio, alle ore 14:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
Orsi Valter	SI	
Barbara Corzato	SI	
Anna Donà	SI	
Cristina Marigo	SI	
Aldo Munarini	SI	
Roberto Polga	SI	
Sergio Rossi	SI	
Giancarlo Stefenello	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale, signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto segue:

- le tariffe di base per la quantificazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione sono disciplinate dal Capo I del D.Lgs. 507/1993, come aggiornato dal DPCM 16.02.2001 e sono applicate in base alla classe demografica di appartenenza del Comune (classe III° per il Comune di Schio);
- il Comune non ha facoltà di intervenire sulla misura delle tariffe, se non per espressa previsione di legge;
- l'art. 11, comma 10, della legge 449/1997 (legge finanziaria 1998), consentiva ai Comuni di aumentare l'imposta sulla pubblicità e i diritti di affissione fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000 ma, in tal caso, per le sole superfici superiori al metro quadrato;
- il Comune di Schio, con delibera consiliare n. 35 del 21 febbraio 2000, ha disposto l'aumento, nella misura del 20%, delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità permanente e dei diritti di affissione, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, secondo quanto disposto dalla richiamata legge 449/1997; le tariffe approvate sono state tacitamente prorogate di anno in anno, come previsto dal comma 169 della legge 296/2006;
- la facoltà di disporre gli aumenti tariffari è stata abrogata con l'art. 23, comma 7, del decreto legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
- successivamente, l'art. 1, comma 739 della legge 29.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ha stabilito che l'art. 23, comma 7, del decreto legge 83/2012, richiamato al punto precedente, nella parte in cui abroga la facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe della pubblicità e delle affissioni, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni, come il Comune di Schio, che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data dell'entrata in vigore dell'art. 23, vale a dire prima del 26 giugno 2012;
- il succedersi di queste norme ha causato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza delle maggiorazioni tariffarie approvate dai Comuni per gli anni successivi al 2012, infatti, numerosi sono stati i pronunciamenti giurisprudenziali di segno diverso;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con ordinanza del 1° febbraio 2017, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 739 dell'art. 1 della legge 208/2015, ritenendo che la norma stessa avrebbe creato due diversi regimi giuridici, rendendo possibile l'esercizio della facoltà di aumento delle tariffe unicamente per quei Comuni, come il Comune di Schio, che si erano avvalsi di questa facoltà ancora prima dell'entrata in vigore della citata norma;
- in realtà, il comma 739, oggetto della sollevata questione di legittimità costituzionale, muoveva dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità delle maggiorazioni tariffarie deliberate anche nei casi in cui i Comuni hanno continuato ad applicarla, quindi anche dopo la data del 26 giugno 2012, mediante deliberazione confermativa oppure, come il nostro Comune, mediante rinnovo tacito, come peraltro consentito dalla legge;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018, ha rigettato l'interpretazione della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara affermando:

- che non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della legge 134/2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare le maggiorazioni tariffarie per i Comuni che, alla data del 26 giugno 2012, avessero già deliberato in tal senso; la disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati fino a tale data;
- che, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste, oltre la data del 26 giugno 2012, devono ritenersi illegittimi, in quanto non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;
- tale interpretazione della norma si pone tuttavia in contrasto con l'operato dei Comuni, peraltro mai fino ad ora messo in dubbio, che considerava consolidati anche per le annualità successive al 2012, gli aumenti deliberati prima dell'abrogazione della norma di riferimento, avvenuta nel 2012, ad opera del decreto legge n. 83 del 2012;
- sulla questione è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, con la Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, contrariamente alla posizione dell'ANCI/IFEL, ribadisce i concetti già espressi dalla Consulta e, pertanto:
 - deve ritenersi illegittima una delibera approvativa o confermativa delle maggiorazioni in argomento adottata dopo la data del 26 giugno 2012, data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime;
 - dall'anno d'imposta 2013 i Comuni non sono legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione;
- i Comuni che hanno deliberato la maggiorazione tariffaria prima del 26 giugno 2012, come il Comune di Schio, devono tornare ad applicare le tariffe di legge, in vigore nell'anno 2012, quindi senza la maggiorazione del 20%, a decorrere dall'anno d'imposta 2013;

Considerato che l'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale con la predetta sentenza n. 15 del 2018, non ha effetti vincolanti erga omnes, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari e che, pertanto, si rendeva necessario l'intervento del legislatore al fine di chiarire l'ambito normativo entro cui stabilire le tariffe dell'imposta per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge finanziaria 2019), che testualmente recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato“;

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco S.p.A. di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n. 6;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Ritenuto, per quanto premesso, di applicare la maggiorazione prevista dal comma 919 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella misura del 20%, da calcolare sulle tariffe e sui diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come aggiornato dal DPCM 16.02.2001, stabiliti per la III° classe demografica dei Comuni, alla quale appartiene il Comune di Schio, per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

Dato atto che si intende confermare la maggiorazione del 150%, prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993 per i mezzi pubblicitari collocati nelle zone del territorio comunale comprese nella categoria speciale, come delimitata con delibera consiliare n. 31 del 21 febbraio 2005;

Vista, pertanto, la necessità, di deliberare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione, per l'anno d'imposta 2019, come illustrato negli allegati sub A) e sub B) al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che la trasmissione degli atti sostituisce l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, 2° comma, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantendo pubblicità e conoscibilità all'atto deliberativo;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018, "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2019 - 2021";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, "Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di applicare, nella misura del 20%, la maggiorazione prevista dal comma 919 dell'art. 1, della legge 30.12.2018 n. 145, da calcolare sulle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione, di cui al Capo I° del D.Lgs. 507/1993, come aggiornate con DPCM 16 febbraio 2001, stabiliti per la III° classe demografica dei Comuni, per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

3) di confermare la maggiorazione del 150% prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993 per i mezzi pubblicitari collocati nelle zone del territorio comunale comprese nella categoria speciale, come delimitata con delibera consiliare n. 31 del 21 febbraio 2005;

4) di approvare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti di affissione per l'anno d'imposta 2019, come illustrate negli allegati sub A) e sub B) al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che le tariffe hanno decorrenza ed efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.



allegatoA.pdf allegatoB.pdf

Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO
F.to Valter Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 30/01/2019 al 14/02/2019.

Il Segretario Generale
F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, _____

Il Segretario Generale



allegatoA.pdf



allegatoB.pdf